

## ANNULLAMENTO DETERMINA A CONTRATTARE

Oggetto: annullamento determina a contrarre n. DC-PG-20221011-01 del 11/10/2022 prot. 2796 - art. 36 c. 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti e successive modifiche – per l'affidamento della fornitura di un rimorchio ed una gru elettro-idraulica con argano elettrico e montaggio di un gancio da trasporto sulla Land Rover targata ZA788DS - importo inferiore alla soglia di 40.000 euro.

## IL DIRETTORE

- In riferimento alla richiesta del 12 ottobre 2022 prot. 200188 formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 formulata dal nostro Istituto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, Ufficio Territoriale di Perugia;
- ai sensi e per gli effetti1 dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 502;
- viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 17 ottobre 2022,
- in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011,
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, Ufficio Territoriale di Perugia fa presente con nota ricevuta con prot.2924 del 20/10/20222 che a carico di tale soggetto risultano gravi violazioni definitivamente accertate;
- esclude dall'affidamento diretto della fornitura all'operatore economico Trailers Group con sede legale in Perugia C.F./P.IVA 03358180549;

#### **DETERMINA**

l'annullamento della determina n. DC-PG-20221011-01 prot. 2796 del 11/10/2022.

Il Direttore Tommaso Moramarco



Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

# Perugia,

# **CNR IRPI**

OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.
Soggetto: GANCI & RIMORCHI - TRAILERSGROUP S.R.L.,
CF: 03358180549

Con riferimento alla richiesta del 12 ottobre 2022 - prot. 200188 formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

ai sensi e per gli effetti<sup>1</sup> dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>2</sup>;

viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 17 ottobre 2022,

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011,

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto risultano le seguenti gravi violazioni definitivamente accertate:

 cartella di pagamento n.08020220014137592, anno di imposta 2017, notificata il 12/07/2022 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770, per un debito residuo di Euro 2.525,45;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si precisa che il presente controllo, nei casi in cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

 $<sup>^2</sup>$  "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande." Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.

- cartella di pagamento n.08020200004350903, anno di imposta 2016, notificata il 30/09/2021 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione i.v.a., per un debito residuo di Euro 12.175,48;
- cartella di pagamento n.08020200004350903, anno di imposta 2016, notificata il 30/09/2021 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770, per un debito residuo di Euro 247,32;
- cartella di pagamento n.08020200004350903, anno di imposta 2016, notificata il 30/09/2021 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di Euro 2.453,67;
- cartella di pagamento n.08020200000893020, anno di imposta 2018, notificata il 26/02/2020 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione liquidazioni periodiche iva, per un debito residuo di Euro 10.399,70;

Si precisa che qualora si abbia necessità di un'attestazione che tenga conto delle nuove disposizioni di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del Decreto legge 76/2020, convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, entrato in vigore in data 17 luglio 2020, potrà far pervenire allo scrivente Ufficio una richiesta di integrazione del presente atto. In tal caso verranno comunicati, per le valutazioni di competenza, anche gli eventuali carichi non definitivamente accertati relativi al soggetto interessato.

IL DIRETTORE UT PERUGIA (\*)
IL FUNZIONARIO
Stefano Bellucci
(firmato digitalmente)

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo Bray. Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente